



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Eleonora Berti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Circolare n. 33 del 15/06/2021

### **Convertito in legge il decreto “Sostegni”**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021 n. 120, la Legge n. 69/2021 di conversione del Decreto-legge n. 41/2021, cd. “Decreto Sostegni”.

Le disposizioni contenute sono entrate in vigore dal 2 marzo 2021.

La presente circolare espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza in materia fiscale e di lavoro.

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 1-bis</b>	<p><b>Rivalutazione dei beni d'impresa</b></p> <p>Viene prorogata la possibilità di rivalutare i beni di impresa di cui all'art. 110 del D.L. 14/08/2020. La rivalutazione può essere effettuata anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i beni non rivalutati nel bilancio precedente;</li> <li>- ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti ai fini fiscali.</li> </ul>
<b>Art. 1-ter</b>	<p><b>Contributo a fondo perduto per "start up" con partita iva 2018 e inizio attività 2019</b></p> <p>In sede di conversione in legge è stato introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolari di reddito d'impresa;</li> <li>- che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;</li> <li>- la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.</li> </ul> <p>Si tratta dei soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021 (D.L. "Sostegni"), in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Devono essere rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 del D.L. 41/2021.</p> <p>Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.</p> <p>I criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa (20 milioni di euro per il 2021).</p>
<b>Art. 5-bis</b>	<p><b>Rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale – norma di interpretazione autentica</b></p> <p>L'art. 6-bis del D.L. 23/2020 relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni del settore alberghiero e termale si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale;</li> <li>- gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione dei quali si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.</li> </ul> <p>In caso di affitto d'azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell'art. 102, c.8 del TUIR.</p>

<p><b>Art. 6-bis</b></p>	<p><b>Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica</b></p> <p>La conversione in legge del Decreto Sostegni introduce importanti novità ai fini delle detrazioni IRPEF/IRES del cosiddetto Superbonus 110%.</p> <p>Modificando l'articolo 119 del D.L. 34/2020 viene stabilito che l'Iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19bis1 e 19-bis2 del DPR 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti, si considera nel calcolo dell'importo complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità contabile di rilevazione dell'imposta adottata dal contribuente.</p>
<p><b>Art. 6-quinquies</b></p>	<p><b>Erogazioni liberali in natura ai dipendenti</b></p> <p>È stata disposta la proroga per il periodo d'imposta 2021 del limite di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che viene innalzato da 258,23 euro a 516,46 euro.</p> <p>Viene evidenziato che qualora il valore dei beni e dei servizi superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.</p> <p>A titolo di esempio, sono soggetti al limite di esenzione: i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, polizze assicurative extra professionali, ecc.</p>
<p><b>Art. 6-septies</b></p>	<p><b>Canoni di locazione non percepiti</b></p> <p>Viene estesa anche ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 la disposizione che stabilisce che sono esclusi dal reddito i canoni di locazione, relativi a immobili ad uso abitativo, dal momento in cui viene provato il mancato adempimento mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In precedenza, il momento valido era quello di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. Tale norma ha ora effetto anche per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, quindi riferiti anche a contratti stipulati prima di tale data.</p>
<p><b>Art. 8, c. 1 e 2</b></p>	<p><b>Settimane di integrazione salariale fruibili dal 26 marzo 2021</b></p> <p>In sede di conversione, è stato stabilito che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e Assegno Ordinario) previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane), possono essere concessi ai datori di lavoro in continuità al Decreto Sostegni (13 settimane per la CIGO; 28 settimane per CIGD e FIS) a condizione che abbiano esaurito le precedenti settimane a disposizione.</p> <p>I datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti di integrazione previste dalla Legge di Bilancio possono accedere ai nuovi trattamenti a decorrere dalla data del 29 marzo 2021 (Circolare INPS 72/2021).</p> <p>Inoltre, i termini di trasmissione dei Mod. SR41 scaduti nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2021, vengono differiti al 30 giugno 2021. Entro tale data sarà possibile sanare l'obbligo di trasmissione.</p>

	<p>Potranno beneficiare della moratoria in riferimento ai termini di decadenza, le domande riferite ai periodi compresi tra dicembre 2020 e febbraio 2021 compreso.</p>
<b>Art. 10-bis</b>	<p><b>Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento</b>          La legge di conversione estende l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani previsti dall'articolo 18 della Legge n. 196/1997.</p>
<b>Art. 12-bis</b>	<p><b>Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento</b>          È stato introdotto un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per un importo massimo di 800 euro.          L'obiettivo è di consentire ai lavoratori separati o divorziati di poter continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento anche nel caso in cui abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<b>Art. 13-bis</b>	<p><b>Sostegno ai genitori con figli disabili</b>          La Legge n. 69/2020 ha esteso i possibili beneficiari del contributo mensile per il sostegno ai genitori con figli disabili (con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%). Nello specifico il contributo spetta non più solo alle "madri disoccupate o monoreddito", ma "ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito" ed è erogato fino ad un massimo di 500 euro netti per gli anni 2021, 2022, 2023.</p>
<b>Art. 15</b>	<p><b>Misure a tutela dei lavoratori fragili</b>          È stata confermata la proroga fino al 30 giugno 2021 delle tutele introdotte a favore dei lavoratori in condizione di fragilità. A tali soggetti, in possesso della certificazione rilasciata dagli organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o grave disabilità viene riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.          Inoltre, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2021, i periodi di assenza vengono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporta.</p>
<b>Art. 25, c. 3-bis</b>	<p><b>Imposta di soggiorno - proroga della dichiarazione</b>          Il termine per l'invio della dichiarazione che il gestore della struttura ricettiva deve presentare per il periodo d'imposta 2020 (previsto per il 30 giugno 2021) è stato rinviato al 30 giugno 2022 (termine entro cui deve essere inviata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2021).</p>

<p><b>Art. 30, c. 4-bis</b></p>	<p><b>Rimborso viaggi a mezzo voucher</b></p> <p>Viene modificato l'art. 88-bis del D.L. 18/2020, prevedendo l'estensione a 24 mesi, a partire dalla data di emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della validità dei voucher emessi a titolo di rimborso in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, a contratti di soggiorno e a contratti di pacchetto turistico;</li> <li>- della validità dei voucher eventualmente emessi a titolo di rimborso a seguito di sospensione di viaggi e iniziative di istruzione;</li> <li>- della validità del voucher previsto dall'art. 88-bis, c. 11 del D.L. 18/2020, relativo ai contratti di trasporto, soggiorno o pacchetto turistico instaurati con effetto dal 11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore dei contraenti provenienti dall'estero.</li> </ul> <p>Tale estensione opera anche per i voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia 22 maggio 2021.</p> <p>Decorsi i 24 mesi dall'emissione, nel caso in cui i voucher non siano stati usufruiti o impiegati, è corrisposto il rimborso dell'importo versato, entro 14 giorni dalla scadenza. Il rimborso può essere richiesto decorsi i 12 mesi dall'emissione per i voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto.</p> <p>È prevista, inoltre, la possibilità da parte del beneficiario di cedere all'agenzia di viaggio il voucher, qualora il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso un'agenzia di viaggi o un portale di prenotazione. In alternativa, il voucher può essere emesso direttamente in favore dell'agenzia di viaggio, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.</p>
<p><b>Art. 36-bis</b></p>	<p><b>Credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo</b></p> <p>Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, è riconosciuto un contributo straordinario per le imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta è del 90% e spetta per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività teatrali e di spettacoli dal vivo, anche se per le stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, ovvero</li> <li>- in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per espressa previsione, non si applica il limite di 250.000 euro di cui all'art. 1 co. 53 della L. n. 244/2007 e quello di 700.000 euro di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.</p>

<b>Art.36-ter</b>	<b>Misure per le attività sportive</b> La norma apporta alcune modifiche sostanziali all'art. 216 co. 4 D.L. 34/2020: si prevede che la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla pandemia di COVID-19 si qualifichi come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, come previsto dall'art.1463 c.c.. La sola sospensione delle attività sportive costituisce il presupposto per legittimare la richiesta di rimborso. Inoltre, i titolari delle attività sportive potranno riconoscere ai loro soci o tesserati alternativamente: <ul style="list-style-type: none"><li>- il rimborso del prezzo;</li><li>- lo svolgimento delle attività con modalità a distanza, quando realizzabili;</li><li>- un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.</li></ul>
<b>Art.40-quater</b>	<b>Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili</b> L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2020 nel Decreto Cura Italia, è stata prorogata: <ul style="list-style-type: none"><li>- fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;</li><li>- fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dall'01 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.</li></ul> Tale proroga fa riferimento: <ul style="list-style-type: none"><li>- ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alla scadenza (sfratto per morosità ex art. 657 ss. c.p.c.);</li><li>- ai provvedimenti di rilascio in conseguenza all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (ex art. 586 co. 2 c.p.c).</li></ul>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**